

**CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DI
BORSE DI STUDIO
E PER L'ATTRIBUZIONE DI
SUSSIDI PER SPESE DI
OSPITALITÀ IN CASE DI RIPOSO**

Sommario

Criteri per l'attribuzione di borse di studio	3
Documentazione	3
Criteri per l'attribuzione di sussidi per spese di ospitalità in case di riposo.....	4
Documentazione	4
Criteri di ripartizione delle risorse finanziarie	5
da destinare ai diversi trattamenti di assistenza	

Criteria per l'attribuzione di borse di studio (Art. 40, 1° comma Regolamento di Attuazione allo Statuto)

L'Ente può annualmente erogare ai soggetti indicati nel 1° comma dell'art. 40 del Regolamento di Attuazione allo Statuto, sussidi per motivi di studio relativi alla frequenza:

- degli anni successivi al conseguimento del diploma di scuola media inferiore e precedenti l'ultimo di istruzione media superiore;
- dell'ultimo anno di istruzione media superiore che abbia comportato il conseguimento del diploma od il superamento degli esami di maturità;
- di facoltà universitarie per la durata legale dei relativi corsi.

I requisiti dello studente, ai fini dell'ammissione alla borsa di studio, sono i seguenti:

1. non deve essere stato ripetente nell'anno scolastico precedente a quello in cui è emanato il bando ovvero essere in regola con il corso di studi universitari;
2. deve avere conseguito la promozione nella sessione estiva, la maturità, il diploma, con almeno la votazione media di 7,50 per le classi della media superiore, di 83/100 per gli esami sostenuti al termine dell'ultimo anno della scuola media superiore. Gli studenti iscritti regolarmente ad un corso universitario, in regola con il piano di studi ufficiali ovvero con quello individuale, approvato dal Consiglio di Facoltà, devono aver conseguito, nell'anno precedente il bando, una media non inferiore ai 27/30;
 - a. Il richiedente deve dichiarare, all'atto della domanda, di non aver beneficiato e di non beneficiare di altre borse di studio, assegni, premi o sussidi, da chiunque erogati, in relazione ai risultati scolastici dello studente cui la domanda si riferisce.
 - b. Nel caso di corso universitario non è ammissibile la domanda da parte di già laureati per la iscrizione ad altro corso di laurea.

Documentazione

La domanda, in carta semplice, deve essere inviata all'Ente entro il termine del 30 settembre, a pena di inammissibilità.

Il rispetto del suddetto termine è provato dalla data di invio della domanda all'Ente

La domanda deve essere sottoscritta dall'iscritto o pensionato, dal superstite, dall'esercente la potestà dei genitori, dal tutore o curatore per i minori.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione, anche tramite autocertificazione, a pena di inammissibilità:

- a. certificato di stato di famiglia rilasciato in data non antecedente a mesi sei;
- b. fotocopia del tesserino di codice fiscale del richiedente ;
- c. certificato rilasciato dalla segreteria della scuola o università attestante i dati richiesti dal bando (frequenza - votazione - giudizio - ecc..);
- d. dichiarazione dell'iscritto o pensionato, o di chi esercita la potestà dei genitori o la tutela sul minore, dalla quale risulti il reddito complessivo lordo del nucleo familiare conseguito nell'anno precedente l'emanazione del bando.

La graduatoria delle domande di partecipazione, che il Comitato Esecutivo dell'Ente approverà annualmente e distintamente per ciascuna categoria di studenti, viene formata sulla base della più alta votazione di merito conseguita. A parità di merito, nel caso di incapienza dello stanziamento previsto in Bilancio, la precedenza è determinata in misura inversamente proporzionale all'ammontare del reddito familiare complessivo prodotto nell'anno precedente alla presentazione della richiesta del beneficio quale risulta dalla documentazione di cui alla lettera d).

Il Comitato Esecutivo, tenuto conto delle domande pervenute ed accolte in relazione alle disponibilità assegnate a ciascuna categoria di borse di studio, può stornare le disponibilità non utilizzate nell'ambito delle diverse categorie, privilegiando, nell'ordine, quelle attinenti ai corsi di studio immediatamente più elevati o propedeutici a quello per il quale le borse bandite non sono state interamente assegnate.

Criteria per l'attribuzione di sussidi per spese di ospitalità in case di riposo (Art. 40, 2° comma Regolamento di Attuazione allo Statuto)

Il sussidio assistenziale di cui all'art. 40, comma 2, del Regolamento di Attuazione allo Statuto dell'Ente, è costituito dal contributo sulla spesa sostenuta dal richiedente per la retta annuale di dimora in misura non superiore al 75% della stessa retta e, comunque, per importo mensile non superiore a € 516,46.

La formazione della graduatoria delle domande di sussidio viene effettuata con criterio inversamente proporzionale all'entità del reddito complessivo dichiarato l'anno precedente dai componenti il nucleo familiare del richiedente, ammontare che non dovrà comunque essere superiore a quello indicato dall'art.51, comma 1, del Regolamento di Attuazione allo Statuto dell'Ente (ossia due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti).

A parità di requisiti si tiene conto dell'età più elevata.

La spesa sostenuta si intende essere al netto dei contributi e/o rimborsi ottenuti da altri enti pubblici o privati.

Il contributo di partecipazione della spesa è limitato ad un periodo massimo di mesi tre e può essere protratto, per ulteriori tre mesi, in casi di particolare gravità ritenuti dal Comitato Esecutivo.

Documentazione

La domanda di concessione di sussidio per le spese di ospitalità, in carta semplice, deve essere inviata all'Ente, nel termine indicato nell'art. 39 comma 5, del Regolamento di Attuazione allo Statuto.

Alla domanda deve essere allegato la seguente documentazione, anche tramite autocertificazione per i punti a), b), c) ed f), a pena di inammissibilità:

- a. certificato di stato di famiglia non antecedente a sei mesi;
- b. dichiarazione del richiedente dalla quale risulti il reddito complessivo lordo del nucleo familiare conseguito nell'anno precedente alla presentazione della domanda;
- c. fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF presentata dal richiedente, nonché, ove non coincidano i due soggetti, del beneficiario dell'assegno di concorso alle spese di ospitalità;
- d. dichiarazione rilasciata dalla casa di riposo o istituto dalla quale risulti la disponibilità del posto riservato, con indicazione della misura della retta annuale e di quella mensile nonché della effettiva frequenza e presenza;
- e. dichiarazione di responsabilità del richiedente, resa a norma dell'art.47 del D.P.R. 445/2000, dalla quale risulti che la retta è a completo carico dello stesso e che la stessa non è in parte o

- integralmente rimborsata da altri enti pubblici o privati;
- f. fotocopia del tesserino di codice fiscale del richiedente.

**Criteri di ripartizione delle risorse finanziarie
da destinare ai diversi trattamenti di assistenza**

Annualmente in sede di approvazione del bilancio preventivo ed entro i limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla ripartizione delle risorse finanziarie da destinare alla erogazione delle prestazioni di cui agli artt. 39 e 40 del Regolamento di Attuazione dello Statuto.